



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PAITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2022

Modifiche agli articoli 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per il conseguimento dei certificati di competenza e di addestramento della gente di mare

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione della direttiva 2012/35/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ha ridefinito la disciplina riguardante i requisiti minimi di formazione della « gente di mare », imponendo alle autorità competenti in materia di assicurare che i lavoratori marittimi ricevano una formazione conforme ai requisiti di cui alla Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione (la cosiddetta Convenzione STCW), cui il nostro Paese ha aderito ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 739, e siano quindi in possesso di rilevanti certificati di addestramento e di competenza. Per l'ottenimento di tali certificati, il decreto legislativo n. 71 del 2015 richiede, tra l'altro, la frequentazione da parte dei lavoratori marittimi dei corsi previsti dalla Convenzione STCW. Si tratta di prescrizioni imprescindibili per lo svolgimento dell'attività di lavoratore marittimo. Per le autorità marittime competenti è previsto l'onere di assicurare che i marittimi imbarcati a bordo di navi battenti bandiera italiana siano in possesso dei certificati e al contempo è imposto alle compagnie di verificare e assicurare che tutto il personale in servizio sulle proprie navi abbia completato l'addestramento e sia provvisto dei relativi certificati, prevedendo — in mancanza — sanzioni sia pecuniarie che amministrative, quali il fermo della nave. In tale contesto, anche l'ottenimento del libretto di navigazione, ovvero del documento di lavoro del personale marittimo che abilita le matricole alla navigazione, è subordinato all'ottenimento da parte dei neodiplomati di certificati che attestino la frequentazione dei corsi

di cui alla Convenzione STCW. Tali attività consistono, come accennato, nella frequentazione di corsi presso istituti, enti e società all'uopo autorizzati da parte delle autorità competenti e i loro costi attualmente sono interamente a carico dei partecipanti. L'onerosità di detti corsi rappresenta per i neodiplomati un onere importante, che per le famiglie a più basso reddito è spesso insostenibile, e che rappresenta quindi un deterrente che rischia di allontanare dalla professione marittima moltissimi neodiplomati negli istituti tecnici dei trasporti e logistica (gli istituti nautici, secondo la più diffusa denominazione, precedente alla cosiddetta riforma Gelmini). Si rende opportuna quindi la predisposizione di incentivi nei confronti di questi ragazzi che partecipano ai corsi, sia come sostegno al comparto, che ha enormi difficoltà a reperire personale qualificato come riportato periodicamente da tutta la stampa, sia come incentivo più generale all'occupazione giovanile. I costi per la partecipazione a questi corsi devono essere sostenuti anche dal personale già assunto, in quanto il decreto legislativo n. 71 del 2015 prevede che i certificati, gli attestati e le convalide debbano essere rinnovati ogni cinque anni. Si tratta anche in questo caso di prescrizioni assolutamente rilevanti per l'attività di lavoratore marittimo, dati i già menzionati vincoli imposti sia al lavoratore che alle compagnie. Trattandosi per lo più di personale con redditi medio bassi, si è ritenuto opportuno introdurre anche per questi ultimi un incentivo che tenga conto dell'onerosità dei corsi di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati di cui alla Convenzione STCW, anche in considerazione del fatto che si tratta di

adempimenti obbligatori per non perdere l'impiego. Considerato il livello salariale medio del comparto marittimo, l'incentivo che si vuole introdurre costituisce anche una esigenza di interesse generale e sociale, peraltro in analogia con quanto l'ordinamento già prevede per altre categorie di lavoratori che godono di migliori condizioni socio-economiche e reddituali. L'articolo 1 del disegno di legge prevede il contributo, sotto forma di rimborso delle spese documentate di partecipazione ai corsi, a patto che lo studente vi partecipi entro dodici mesi dal diploma, in modo che detto contributo rappresenti anche un incentivo a completare e perfezionare quanto acquisito a scuola e dunque a indirizzarsi verso una professione coerente con il percorso di studi intrapreso. Si prevede un limite di spesa, pari a un massimo di 1.000 euro per ogni studente, coerente con i costi medi dei corsi e si rimanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di rendicontazione e di erogazione. L'articolo 2 del disegno di legge

prevede la deducibilità dei costi sostenuti dal lavoratore marittimo, indicando anche in questo caso un limite annuo di 1.000 euro di spese deducibili. L'articolo 3 quantifica gli oneri e individua in una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili la copertura necessaria. Per quel che riguarda gli oneri relativi all'articolo 1, si è ipotizzata una platea di circa 800 neodiplomati ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli istituti tecnici interessati che stimano che, dei circa 2.500 diplomati annui su tutto il territorio nazionale, circa un terzo decida di intraprendere la carriera a bordo delle navi. Per quel che riguarda gli oneri relativi all'articolo 2, si è stimato un impegno pari a circa 5,5 milioni di euro ogni cinque anni, considerando che i certificati ottenuti o rilasciati ai lavoratori marittimi hanno, come detto, durata quinquennale e che, secondo i dati forniti dalle associazioni di settore, il numero dei marittimi italiani imbarcati è pari a 40.000, inclusi gli equipaggi delle navi da diporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo ai neodiplomati per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *11-bis.* Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *vv*). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo ».

Art. 2.

(Deducibilità delle spese sostenute per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71)

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00